PROVINCIA DI [illegible]

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 29 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Data 30/6/1994	

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18.20 e in prosieguo, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
ANTONIO BALZANO	SI		ANTONIO FEOLA	SI	
GENNARO VITIELLO	SI		MICHELE LAMONICA	SI	
ANGELO ZECCA	SI		SALVATORE NICOLETTI	SI	
MICHELE RISPOLI	SI				
VINCENZO APREA	SI		LUCIANO GAZZOTTI	SI	(ass. est.)
MILENA SARRI	SI				
ASSUNTA SCARPATI	SI				
ANNALISA CURCIO	SI				
VINCENZO DI GIOVANNI		SI			
GIOVANNA DI FAZIO		SI			
LEONARDO PIETRONIRO	SI				
SERGIO D'ARCO	SI				
FRANCESCO FERRAIUOLO	SI				
GUIDO DE MARTINO		SI			

Assegnati n. 17	Presenti n. 14
In carica n. 17	Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor ANTONIO BALZANO nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor dr.ssa Carmencita CIAFRONE. La seduta è
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- ☒ il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ☒ il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell' art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale predisposto in esecuzione dello Statuto Comunale e della Legge 142/1990;

Visti i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/1990 che formano parte integrante del presente provvedimento;

Con voti unanimi

delibera

di approvare il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale che forma parte integrante del presente atto, composto di n. 76 articol

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

(Antonio BALZANO)

Il Segretario Comunale — **Il Consigliere Anziano**

f.to (Dr.ssa Carmencita CIAFRONE) — f.to.....

Prot. N. 171 — Li 14 LUG. 1994

Pubblicata oggi all'Albo Pretorio. — **Il Messo Comunale**

f.to.....

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Prot. 2016

☒ Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
- ☐ in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
- ☐ per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).

☐ Non è soggetta al controllo preventivo:
- ☐ perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
- ☐ perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li 14 LUG. 1994

COMUNE DI PONZA — Timbro — PROV. DI LATINA

Il Segretario Comunale

(Dr.ssa Carmencita CIAFR

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

— è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 14 LUG. 1994 al 29 LUG. 1994 senza reclami.

— è divenuta esecutiva il giorno.....:
- ☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co:
  - ☐ dell'atto (Art. 46, comma 1);
  - ☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4): senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- ☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li LUG. 1994

Il Segretario Comunale

f.to.....

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li LUG.

COMUNE DI PONZA — Timbro — PROV. DI LATINA

Il Segretario Comunale

.....

Prot. 219

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale dichiara d'aver pubblicato - con affissione all'Albo Pretorio - il presente documento, per n. 15 giorni dal 1/9/96 al 16/9/96

Dr.ssa Carmencita CIAFR

COMUNE DI PONZA — PROV. DI LATINA

COMUNE DI P O N Z A

(Provincia di Latina)

— ORIGINALE —

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

Disposizioni Generali

Capo I (Oggetto e procedure di approvazione)

ART. 1

(Oggetto di regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.

ART. 2

(Deliberazione del documento)

1. Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica, e con le modalità previste all'art. 71 del presente regolamento.

ART. 3

(Modificazione del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio è modificato dal Consiglio comunale, su proposta di ciascun Consigliere, o della Giunta comunale, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. L'abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.
3. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte dell'apposita Commissione consiliare dei regolamenti.

ART. 4

(Efficacia del regolamento)

1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
2. I provvedimenti amministrativi degli organi comunali non possono contenere disposizioni contrarie alle disposizioni del regolamento.

ART. 5

(Interpretazione del regolamento)

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto comunale.

ART. 6

(Interpretazione del regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 7

(Deposito, diffusione e pubblicazione del regolamento)

1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento dovrà essere inviata dal Segretario comunale a tutti i Consiglieri.
3. Il regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune, per quindici giorni e, successivamente, per altri quindici giorni, dopo che l'atto deliberativo è divenuto esecutivo.

TITOLO II

I Consiglieri comunali

Capo I (Diritti dei Consiglieri)

ART. 8

(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena è adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.
2. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione di voto.
Il Consiglio comunale dura in carica 4 anni.
3. Ciascun Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio comunale. Egli non è responsabile se si astiene dal voto.

4. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
--- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
--- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale può richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Sindaco, se viene sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri in carica, così come previsto dall'art. 14 della legge n. 81/93.

ART. 9

(Consultazione degli atti e documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria o altro ufficio competente per materia, nel giorno della riunione e nelle 24 ore precedenti, durante l'orario d'ufficio.
2. In caso di sessione ordinaria, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se, almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata, e corredata dal testo dello schema di deliberazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, durante il periodo di deposito
4. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in esame, richiamati o citati.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere:
--- dagli uffici dell'ente, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e diritti.
6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

ART. 10

(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I Consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella misura prevista dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai Consiglieri che, per incarico del Consiglio e della Giunta o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro man-

dato, fuori del territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute, e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.
4. I Consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 11

(Copertura assicurativa)

1. A tutti i Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti l'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile, ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

ART. 12

(Rinunce ed opzioni)

1. La rinuncia e l'opzione dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente della prima sezione elettorale o dal Presidente dell'Ufficio centrale, sono presentate ed accettate nella prima seduta consiliare di convalida.
2. Nella stessa seduta si provvede alla surroga con il candidato che, dopo gli eletti, ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 13

(Rimozione, surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali)

1. Nel Consiglio comunale il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. I Consiglieri, rimossi dalla carica con Decreto del Presidente della Repubblica, previa sospensione del Prefetto, per le motivazioni di cui all'art. 40 della legge n. 142/1990, cessano dalla carica dalla data di notifica del provvedimento.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 55/90, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione, a norma del comma 1.

ART. 14

(Dimissioni dalla carica)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate, per iscritto, all'ufficio protocollo del Comune, e dal quel momento sono efficaci e quindi irretrattabili.
2. Le dimissioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

3. Il Consiglio provvede nella stessa seduta alla surroga, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.

ART. 15

(Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, se il decreto di nomina del commissario non prevede esplicitamente il contrario, continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

ART. 16

(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio.

3. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta.

4. Delle giustificazioni si prende nota a verbale.

5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario, perchè sia presa nota a verbale.

ART. 17

(Decadenza)

1. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di un Consigliere, o di qualunque elettore, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza.

ART. 18

(Consigliere anziano)

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere più anziano di età.

ART. 19

(Sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno, che deve essere stabilito nello stesso avviso di convocazione.

2. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di quattro dei Consiglieri assegnati.

3. Nella seduta di seconda convocazione non si potrà, comunque, deliberare su argomenti, per i quali sono previste per legge, statuto, o, regolamento, maggioranze speciali.

ART. 20

(Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

1. Qualora l'urgenza lo richieda, il Sindaco può convocare il Consiglio, con il solo preavviso di ventiquattrore (Libere).

2. L'avviso deve essere notificato con le modalità previste dall'art. 24.

3. Ciascun Consigliere può chiedere, peraltro, che la proposta di deliberazione sia differita al giorno successiva.

4. La proposta deve essere avanzata all'inizio della trattazione.

5. La proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione dei Consiglieri presenti. Tale decisione dovrà essere notificata agli assenti, tenendo conto che la nuova convocazione dovrà avvenire non prima di ventiquattrore dalla seduta precedente.

6. All'ordine del giorno in trattazione, possono essere aggiunti nuovi argomenti urgenti. In tale eventualità, i Consiglieri han-

no la facoltà già prevista ai commi precedenti.

TITOLO III

(La convocazione del Consiglio comunale)

CAPO I (Gli avvisi e la consegna)

ART. 21

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco, a mezzo avvisi scritti.

2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge, statuto e/ o regolamento.

ART. 22

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere:

a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;

b) la sede dove si svolge la seduta consiliare;

c) l'indicazione della sessione ordinaria, straordinaria, d'urgenza, di prima, seconda convocazione; e se la seduta è pubblica o segreta;

d) se l'iniziativa appartiene al Sindaco, al quinto dei Consiglieri;

e) la data e la firma del Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente.

2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti, almeno ventiquattrore prima della seduta.

ART. 23

(Notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere presso il suo domicilio, o in mani proprie del desti-

natario, a mezzo di un messo comunale.
2. La notifica può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, addetta alla casa, a termini di legge.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario residente del Comune, indicando, per iscritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
4. Mancando tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dall'ufficio protocollo al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, senza osservare altre particolari formalità.
5. I Consiglieri possono, inoltre, eleggere il proprio domicilio presso l'ufficio della Segreteria comunale, nella quale l'avviso viene depositato. In tale evenienza compete l'obbligo di preavvertire il Consigliere, a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefono.
6. Il messo comunale dovrà indicare la data e l'ora della consegna al destinatario dell'avviso di convocazione.

ART. 24

(Termini per la notifica degli avvisi)

1. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni (liberi) prima di quello stabilito per la riunione.
2. Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di regolamento, sono destinate alla trattazione degli adempimenti, il cui termine di adozione è stabilito dalla legge.
3. Le sessioni ordinarie avranno luogo nei periodi previsti dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni (liberi) prima di quello stabilito dalla riunione.
5. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio, alla quale era stato invitato.
7. Le sessioni straordinarie possono aver luogo anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati. In tale eventualità, il Sindaco deve diramare gli avvisi scritti da recapitarsi ai Consiglieri almeno tre giorni (liberi) prima della data fissata per la seduta. La seduta dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente.
Di tale presentazione il Segretario rilascerà apposita ricevuta.
9. Per i giorni liberi si intendono i giorni successivi alla no-

tifica, con l'esclusione del giorno della seduta.

CAPO II (Deposito dei documenti)

ART. 25

(Deposito di atti e documenti)

1. Tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dovranno essere depositati presso la segreteria, per la libera consultazione, secondo le procedure previste dakll'art. 9.
2. Detti atti sono consultabili da tutti i Consiglieri nelle ore d'ufficio.

TITOLO IV

Ordine del Giorno

CAPO I (L' Ordine del Giorno)

ART. 26

(Ordine del Giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria che straordinaria, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.
3. La compilazione dell'ordine del giorno (come la determinazione delle date delle sedute consiliari), è di stretta competenza del Sindaco, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 27, riservata ai Consiglieri.
4. Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 26.
5. Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria, ed inoltre devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta. (Di norma gli argomenti da trattarsi in seduta segreta sono posti in discussione al termine della seduta pubblica.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune. Il Sindaco può, in casi particolari, disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.

ART. 27

(Iscrizione nell'ordine del giorno)

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri comunali.
2. Le proposte avanzate dai Consiglieri da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto al Segretario, il quale curerà che siano protocollate ed inoltrate al Sindaco.
Ogni proposta dovrà essere accompagnata da una breve relazione illustrativa e da uno schema della deliberazione che il Consigliere intende sottoporre all'esame consiliare.
3. Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta dei Consiglieri all'ordine del giorno del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro dieci giorni da quello di cui la proposta è pervenuta.
4. Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta la trattazione, e la richiesta sia formulata da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

ART. 28

(Pareri delle Commissioni)

1. Su tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari da parte del Sindaco e della Giunta, un quinto dei Consiglieri può richiedere il preventivo esame da parte della Commissione consiliare competente (se la materia rientra nelle competenze dell'apposita Commissione).
2. Il Sindaco può non accogliere la richiesta, motivandola.
3. Analogo potere è riservato al Sindaco, per le iscrizioni all'ordine del giorno di richieste formulate dai singoli Consiglieri.

TITOLO V

Sede, Adunanze, Discussione

Capo I (Sede e Adunanze)

ART. 29

(Sede delle Adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Municipio in apposita sala.
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, può stabilire che le adunanze si tengano in altra sede, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa e per altre ragioni di pubblico interesse.

ART. 30

(Presidenza ordinaria delle sedute)

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle sedute del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco in carica la presidenza spetta al Vice-Sindaco, e, ove questi sia assente od impedito, all'Assessore anziano.
3. In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere anziano.
4. La presidenza della seduta nella quale si discute il Conto consuntivo, viene assunta da un Presidente provvisorio, eletto dal Consiglio stesso, con esclusione del Sindaco e degli Assessori, che abbiano partecipato alla gestione posta in approvazione.

CAPO II(Poteri del Presidente)

ART. 31

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente dell'Assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e le funzioni; assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione e gli affari, che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare la legge, lo Statuto e il presente regolamento; concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; stabilisce l'ordine delle votazioni, e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente mantiene l'ordine dell'Assemblea e fa osservare le leggi, lo Statuto ed i regolamenti.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a

criteri di imparzialità, di efficienza e [illegible] a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
4. Il Presidente apre e chiude i lavori consiliari.
5. Sospende i lavori consiliari in caso di tumulto, o di disordini che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

CAPO III (Scrutatori)

ART. 32

(Nomina ed attribuzioni degli scrutatori)

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, tra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli,
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. In tutti i casi richiesti, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
6. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati, vengono distrutte, a cura del Segretario.
7. Le schede contestate o annullate sono, invece, vidimate da almeno due degli scrutatori (maggioranza e minoranza) e dal Segretario, e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
8. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
9. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO IV (Sedute)

ART. 33

(Validità delle sedute di prima e seconda convocazione)

1. Il Presidente apre la seduta, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. La seduta diviene valida agli effetti deliberativi, non appena è raggiunto il numero legale di cui all'art. 127 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, il quale recita:
"I Consigli comunali non possono deliberare, se non interviene la

Ver. art. 38 TUEL 267/00

metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; però, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.
Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in deliberazione, se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri".
3. In ogni caso, trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dispone che si proceda all'appello nominale, ai fini dell'accertamento del numero legale. Il mancato raggiungimento del numero legale fa decadere automaticamente la convocazione e la validità della seduta.
4. Il non rispetto delle suddette procedure, fa decadere automaticamente la convocazione e la validità della seduta.

ART. 34

(Verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta fatta salva la facoltà, di ciascun Consigliere, di chiederne la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti.
Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente, effettuati gli opportuni richiami, rinvia i lavori consiliari.
3. La seduta successiva sarà di seconda convocazione. In questa eventualità, il Sindaco, qualora il Consiglio comunale risulti preventivamente già convocato, prima della seduta, andata deserta per mancanza del numero legale, avverte di ciò i Consiglieri assenti.

ART. 35

(Sedute pubbliche)

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche.
2. Le nomine dei membri di Commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e dei Revisori dei conti hanno luogo in seduta ed a voto segreto.
3. Si deliberano, ugualmente, in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

ART. 36

(Sedute segrete)

1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica, quando si debbono trattare questioni, concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che, comunque, comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema, concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 37

(Sedute aperte)

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire una seduta (aperta) del Consiglio, nella sua sede.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate a temi da discutere.
3. Le persone invitate hanno diritto di parola.
4. Durante le sedute " aperte "del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO V (Partecipazione del Segretario e di soggetti esterni)

ART. 38

(Ammissione di rappresentanti del Comune e di funzionari in aula)
1. A richiesta dell'Amministrazione, i Revisori dei conti consuntivi partecipano ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale, le relative variazioni, l'adozione di piani finanziari, e

l'approvazione del Conto consuntivo.
2. Il Presidente può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i Presidenti di aziende municipalizzate, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Consorzi, Società a partecipazione comunale, nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto dell'Amministrazione comunale.

ART. 39

(Partecipazione dei responsabili) di servizio del Comune ai lavori consiliari.

1. Il Presidente può, altresì, convocare per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche funzionari direttivi (responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per la relazione su determinati argomenti in discussione.
2. Identica facoltà spetta al Presidente per convocare funzionari, siano essi interni che esterni, in rapporto di pubblico impiego o di diritto privato, di ruolo o con incarico a tempo determinato, per assistere o per relazionare al Consiglio.
3. Qualora, nel corso della seduta, sulla proposta di delibera, vengano proposte ed accettate modifiche che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Presidente ne curerà l'acquisizione, ove possibile, ed ai funzionari direttivi (responsabili dei singoli servizi) e dal Segretario.

ART. 40

(Partecipazione ai lavori del Segretario)

1. Il Segretario partecipa ai lavori consiliari, ne redige il verbale, coadiuvato dal Vice Segretario. Il Segretario potrà, altresì, in assenza del Vice Segretario, avvalersi di personale della segreteria.
2. Su tutte le proposte di deliberazione, il Segretario esprime il parere di legittimità.
3. Qualora, nel corso della seduta, siano presentati emendamenti alla proposta iniziale, il Presidente richiede il parere di legittimità al Segretario. Se gli emendamenti proposti richiedano un ulteriore esame di legislazione e giurisprudenza che il Segretario non può effettuare all'istante, propone il rinvio della trattazione del punto ad altra seduta.
4. Qualora l'emendamento interessi sia le entrate che uscite del bilancio, ed il ragioniere, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, il Presidente propone il rinvio dell'argomento in discussione.

CAPO VI (Disciplina delle sedute e discussione)

ART.41

(Disciplina delle sedute)

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro assegnati.
2, I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
3. Gli interventi devono essere brevi e possono consistere nella lettura di un testo preordinato. Il Presidente può stabilire, all'inizio della discussione, il termine temporale per ogni intervento, che non può, in ogni caso, essere superiore a dieci minuti.
4. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente può soltanto richiamarlo, invitandolo a non uscire dall'argomento in discussione ed a concludere l'esposizione.
5. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente può togliergli la parola.

ART.42

(Disciplina dei Consiglieri)

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni, e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine.

ART. 43

(Disordini o tumulti in aula)

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
2. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

ART.44

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio, allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione, di assenso o dissenso, dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dasl Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Salvo espressa decisione del Consiglio, nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, alla parte riservata ai Consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

ART. 45

(Ordine di discussione degli argomenti)

1.Il Presidente pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2.Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti. Tale facoltà è riservata anche ai singoli Consiglieri.
3.La proposta deve essere approvata dai Consiglieri, a maggioranza dei presenti.

ART. 46

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere, prima dell'inizio della discussione in merito, chiedendone il ritiro all'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consiglieri, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni decide il Consiglio; la proposta deve essere approvata a maggioranza dei presenti.

ART. 47

(La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal relatore. Questi potrà anche rinviare alla relazione scritta, qualora sia stata inviata a tutti i Consiglieri.
2. I Presidenti delle Commissioni possono, se lo ritengono oppor-

tuno, relazionare sui lavori della Commissione.
3. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.
4. Nel corso del dibattito, ogni Consigliere ha la facoltà di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per richiamo al regolamento e allo Statuto, con interventi da contenersi nel tempo non superiore a dieci minuti.
5. Gli interventi dei Consiglieri devono riguardare unicamente le proposte in discussione e non possono, in ogni caso, durare più di dieci minuti, nella trattazione generale dell'argomento, più di cinque minuti nel secondo intervento di replica, ulteriori cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per un richiamo allo Statuto, regolamento e all'ordine del giorno.

ART. 48

(Emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere presentati nel corso del dibattito e, comunque, prima della votazione. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Presidente della seduta, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.
2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
3. L'approvazione di un emendamento, contrastante con un emendamento successivo, fa decadere automaticamente quest'ultimo.
4. Possono essere presentati, nel corso della seduta, emendamenti verbali di limitata portata da non modificare la proposta originale. La valutazione è, comunque, riservata al Presidente della seduta.
5. Qualora l'emendamento, presentato ed accolto, richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria, e ciò non sia possibile nel corso della seduta, il Presidente propone il rinvio dell'adozione, a meno che sia presente il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio dell'attestazione.

ART. 49

(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione, ad un Consigliere, di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o di atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che, comunque, deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.
2. Il Copnsigliere che chiede la parola, per fatto personale, deve precisarne la ragione, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere, la questione è sottoposta al Consiglio comunale, il quale decide immediatamente, e con votazione palese, e senza discussione con votazione a maggioranza.

CAPO VII (Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno).

ART. 50

(Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni).

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, e proporre risoluzioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, in senso generale o su temi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente e/o dai proponenti.

ART.51

(L'interrogazione)

1. L' interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, e se il fatto risulta vero, quali provvedimenti ha già adottato od intenda adottare l'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello a cui si tiene la seduta del Consiglio, nella quale si intenda ottenere risposta.
3. Alle interrogazioni che richiedono la risposta scritta e non la discussione consiliare, risponde il Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione .

ART. 52

(L'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, per conoscere i motivi della condotta della Amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità od i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.
3. Le interpellanze possono essere, altresì, discusse nella competente Commissione consiliare, nel qual caso non vengono discusse in Consiglio, salva diversa esplicita richiesta dell'interpellante.

ART.53

(Discussione delle interrogazioni ed interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale, dopo le comunicazioni del Sindaco, nella prima seduta consiliare successiva alla richiesta; il tempo riservato a questo scopo, in ogni seduta, non può superare i sessanta mituti.
2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni, quando risulti assente l'interrogante e/o gli interroganti.
3. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà anche illustrarne il contenuto.
All'interrogante risponde il Sindaco, oppure l'Assessore delegato competente. Ultimata l'esposizione, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto delle risposte avute.

ART.54

(Discussioni delle interpellanze e trasformazione in mozione).

1. L'interpellanza viene illustrata dal primo firmatario e ad essa viene data risposta dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente e deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 1o dell'art. 52 del regolamento.
2. Se l'interpellante si dichiara non soddisfatto della risposta ed intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione.

ART. 55

(La mozione)

1. La mozione consiste in una proposta concreta di una deliberazione che riguarda materie di competenza del Consiglio e deve essere presentata per iscritto. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati, osservando le norme del presente regolamento.
3. Le mozioni comportano, a conclusione del dibattito, l'adozione di un voto deliberativo.
4. Per la presentazione e discussione delle mozioni, si osservano le modalità e i termini previsti nel precedente articolo 53.

ART. 56

(Ordini del giorno)

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale, che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente, dopo aver consegnato copia dell'ordine del giorno al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, ne dà lettura ed illustrazione ai presenti.
3. Ogni capogruppo può intervenire al fine di precisare le singole previsioni, nel tempo limite di 5 minuti. A conclusione del dibattito riassunto dal Sindaco, si procederà alla votazione conclusiva.

ART. 57

(Chiusura della discussione: dichiarazioni di voto)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica propria o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo.
Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, sono dichiarati astenuti, se non si allontanano dall'aula.
4. I Consiglieri non possono intervenire allorché è iniziata la votazione.
5. Dopo che è stato proclamato il risultato, non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento, nel corso della seduta.

ART. 58

(Rinvio della seduta ad altro giorno)

1. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all'ora fissata.
2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio

dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno , oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 48 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che viene considerata seduta di prima convocazione.

CAPO VIII (Termine della seduta)

ART. 59

(Termine della seduta)

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Il Consiglio può decidere, su proposta di cinque Consiglieri, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori, oltre il termine fissato che viene stabilito alle ore 22, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, la trattazione dell'argomento in discussione viene conclusa, e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione, oppure se il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO IX (La verbalizzazione)

ART. 60

(Redazione del verbale)

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico, valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il Segretario, salvo i casi previsti dalla legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze . Per la stesura degli stessi, il Segretario può essere coadiuvato da impiegati della Segreteria.

ART. 61

(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli (e dei singoli nominativi), contrari ed astenuti

su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare che la seduta sia stata pubblica, segreta, o "aperta", e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso delle discussioni, sono riportati in modo sintetico.
4. Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato ed allegato all'originale dell'atto deliberativo.
5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente nel verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura al Consiglio.
6. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.
7. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, (o recare discredito all'Amministrazione), salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

ART. 62

(Firma del verbale)

1. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
2. La firma del Segretario attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate, se richieste e motivate dai Consiglieri nella successiva seduta del Consiglio.

ART. 63

(La registrazione delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio, potranno essere registrate sul nastro magnetico, per essere successivamente trascritte.
2. I nastri saranno distrutti, oppure cancellati e riutilizzati ad avvenuta approvazione dei verbali da parte del Consiglio, nella successiva seduta del Consiglio.
3. Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete.

ART. 64

(Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza per visione e consultazione.
2. Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso inte-

ressa o per la quale egli richiede modifiche o rettificazioni.
3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni relative al verbale.
4. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito a verbale.
5. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere in alcun modo la discussione già effettuata.
6. Formulata la proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
7. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
8. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale, sono depositati nell'Archivio, a cura del Segretario.
9. Il Segretario provvede al rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri.

CAPO X (La pubblicazione)

ART. 65

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi.
2. Alla pubblicazione provvede il messo, che tiene un apposito registro cronologico sul quale annota le deliberazioni pubblicate, con l'indicazione del giorno di inizio e del termine della affissione.

TITOLO VI

ART. 66

(Elezione del Sindaco - nomina della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che è approvata dal Consiglio.

TITOLO VII
Le votazioni

CAPO I (Votazioni e risultati)

ART. 67

(Forme di votazione)

1. Le votazioni, di norma, sono :

a) palesi;
b) segrete.

2. Sono votazioni palesi le seguenti:
---- per appello nominale. I Consiglieri sono chiamati a rispondere: " si" o "no", oppure dichiarare di astenersi.
La chiamata dei Consiglieri avviene in ordine alfabetico. Si procede alla votazione per appello nominale nell'approvazione della mozione di sfiducia.
----Per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.
----Per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun Consigliere dissente o fa obiezioni.
3. Sono votazioni segrete le seguenti:
---- per schede segrete. Ogni Consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "si" o "no"; se si tratta di nomina, si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
----Per palline bianche e nere. Ogni Consigliere depone nell'urna la pallina. La pallina bianca vuole dire " si", la pallina nera vuol dire "no". Si dà per astenuto chi non depone la pallina nell'urna.

4. La votazione palese si applica, in linea di principio, a tutte le votazioni.
5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorchè questa riguardi persone, o qualità delle stesse, che devono essere valutate discrezionalmente.
6. Le schede relative alla votazione segreta sono distrutte, a cura del Segretario, prima della stesura della deliberazione. Nel caso di contestazione, le schede, dopo che è stato redatto il verbale, sono conservate in plico sigillato, a cura del Segretario, e disponibili per i conseguenti provvedimenti.

ART. 68

(Votazione)

1. Il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordine del giorno.

ART. 69

(Astensione obbligatoria del voto)

1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto, quando si tratta di deliberare su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze, durante la trattazione di dettio argomenti.
3. I Consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario, che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART.70

(Astensione obbligatoria da attività collegate con l'Ente) .

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi. esanzioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti il Comune, le Aziende, i Consorzi, le Istituzioni e le Società per azioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o, comunque, soggetti a vigilanza.

ART.71

(Maggioranze richieste)

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte da deliberare sono le seguenti:
a) maggioranza assoluta;
b) maggioranza relativa.

2. E' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione degli Statuti, e delle relative modifiche.
La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituita dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Ente, è necessaria per l'approvazione deklla mozione di sfiducia, regolamenti e relative modifiche.
3. E' necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte che non sono ricomprese nei commi precedenti. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei

voti, qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 72

(Divieto di interventi durante le votazioni)

1. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati e la seduta non può essere sospesa una volta iniziate le dichiarazioni di voto.

ART. 73

(Esito delle votazioni)

1. All'inizio di ogni seduta, devono essere nominati tre scrutatori con le modalità di cui all'art. 32. E' compito dei Consiglieri scrutatori assistere il Sindaco e il Segretario nella determinazione dei Consiglieri presenti e nel conteggio dei voti espressi per le votazioni a scrutinio segreto; ai Consiglieri scrutatori competerà lo sfoglio delle schede, o il conteggio delle palline bianche e nere.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. I Consiglieri che non partecipano alla votazione debbono assentarsi dall'aula, previa comunicazione, e non si computano nel numero dei presenti.
5. Le schede bianche, o non leggibili, si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli e contrari alla proposta, e quello degli astenuti.

ART. 74

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale, contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Con-

siglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alla precedente elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 75

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
2. dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1 della precedente lettera b), con il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un Commissario che esercita le attribuzioni conferite con il decreto stesso.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

ART. 76

1. Sino all'entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme della legge 142/90 e dello Statuto Comunale.-

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

TTO: D Approvare regolamento Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

n parere favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

l parere

IL RESPONSABILE RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA'

arere favorevole

IL SEGRETARIO